

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative riconosciute dalla legge, approva il seguente regolamento in conformità alla nuova legge professionale e ai regolamenti del Consiglio Nazionale Forense.

### **PREMESSA**

*Nel perseguimento delle finalità poste dalla legge a fondamento del tirocinio, il presente regolamento mira, nell'interesse dell'Ordine Forense, alla formazione di nuove generazioni di Avvocati consapevoli della funzione sociale che rappresentano nel perseguimento dell'interesse dell'assistito orientati dal rigoroso rispetto dell'etica professionale e dei precetti deontologici.*


*Ciò, in stretta aderenza alle rinnovate funzioni e prerogative affidate dalla Legge al Consiglio dell'Ordine in tema di tirocinio forense, funzioni e prerogative che lo riconoscono come fondamentale interlocutore istituzionale nella regolamentazione, nella attuazione e nel controllo del corretto adempimento dei principi ispiratori.*

*Chiunque voglia esercitare la professione forense deve aver svolto un periodo di tirocinio professionale nei termini, nei modi e della durata, disciplinati dalla legge, dai regolamenti attuativi del CNF e dal presente regolamento. In particolare il tirocinio forense si sostanzia: frequentando in modo consapevole, adeguato e congruo uno studio legale, partecipando alle udienze, infine, frequentando con profitto la Scuola Forense o percorsi alla stessa fungibili ed equiparati.*

*Ciò è condizione necessaria per il conseguimento del certificato di compiuto tirocinio e dunque per l'ammissione all'esame di abilitazione. Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza in stretta aderenza alle modalità disciplinate dalle fonti di riferimento e dal nuovo Codice Deontologico Forense.*

*L'Avvocato presso il quale il praticante svolge il tirocinio, nell'interesse dell'Ordine forense e delle nuove generazioni di avvocati, ha il compito di "precettore" nella formazione del praticante in conformità ai principi fondanti la professione forense. In particolare a quello dell'essere l'Avvocato, un professionista che in libertà, autonomia e indipendenza, in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale della propria funzione, nel rigoroso rispetto dei principi deontologici, garantisce la tutela effettiva dei diritti del cittadino.*

*Il regolamento è sorretto dall'esigenza di offrire al tirocinante-praticante Avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo, sia oggettivo.*



## SCHEMA DEL REGOLAMENTO

### **PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Il tirocinio forense presso l'Ordine degli Avvocati di Trento
- Art. 2 Il tirocinio presso più Avvocati
- Art. 3 Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o Uffici legali di enti pubblici
- Art. 4 Il tirocinio all'estero
- Art. 5 Il tirocinio durante l'ultimo anno di studi universitari
- Art. 6 Interruzione del tirocinio
- Art. 7 Sospensione del tirocinio
- Art. 8 Abilitazione al patrocinio sostitutivo
- Art. 9 La Commissione pratica

### **PARTE SECONDA: L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI**

- Art. 10 Modalità di iscrizione

### **PARTE TERZA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**


- Art. 11 Svolgimento della pratica
- Art. 12 Frequentazione delle udienze
- Art. 13 Adempimenti per il riconoscimento del singolo semestre
- Art. 14 Il certificato di compiuta pratica
- Art. 15 Trasferimento del tirocinante e certificato di compiuta di pratica parziale
- Art. 16 Scuola Forense
- Art. 17 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
- Art. 18 Tirocinio presso Uffici Giudiziari
- Art. 19 Altri percorsi formativi
- Art. 20 Formazione continua e aggiornamento

### **PARTE QUARTA: DOVERI DELL'AWOCATO**

- Art. 21 Doveri dell'Avvocato presso il quale si svolge il tirocinio

### **PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 22 Disciplina transitorie e entrata in vigore del regolamento



## PARTE PRIMA

### PRINCIPI GENERALI

#### **ART. 1 IL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO**

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico, pratico e deontologico, del praticante avvocato finalizzato, da un lato, al conseguimento di capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato e alla gestione di uno studio legale, da altro lato, all'apprendimento consapevole dei principi etici e delle regole deontologiche per garantirne l'imprescindibile rispetto.
2. I praticanti, come sancito dall'art. 2 comma 2 del nuovo Codice Deontologico Forense, sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli Avvocati e al potere disciplinare degli Ordini Forense.
3. Il tirocinio professionale si svolge presso lo Studio Legale di un Avvocato iscritto dell'Ordine di Trento nei termini e nei modi disciplinati dalla legge, dalle fonti regolamentari del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento.
4. Il tirocinio ha durata di 18 mesi, decorre dalla data della delibera di iscrizione del Consiglio dell'Ordine e deve essere connotato da continuità nella frequenza. In caso di interruzioni o sospensioni del tirocinio non rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.
5. Durante il tirocinio il praticante ha altresì l'obbligo di frequenza della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

#### **ART. 2 TIROCINIO PRESSO PIU' AVVOCATI**

1. Il praticante che vuole integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro iscritto nell'Albo degli Avvocati di Trento, a mente dell'articolo 41 comma 8 della legge 247 del 2012, deve presentare preventiva richiesta al Consiglio dell'Ordine in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento del tirocinio. Alla richiesta deve essere allegata dichiarazione di disponibilità dell'Avvocato presso cui intende svolgere il tirocinio integrativo. Tale dichiarazione deve avere i contenuti di cui all'art. 10 comma 4.
2. In ogni caso, il praticante può svolgere il tirocinio professionale al massimo presso due avvocati, i quali, ognuno per la parte che compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.
3. Il praticante che svolga la pratica in uno Studio Legale Associato o in una Società Tra

Avvocati, ove svolga parte dell'attività con altro Avvocato associato o socio, non è tenuto alla presente comunicazione.

### ART. 3 TIROCINIO PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO O UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI<sup>1</sup>

1. Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'Ufficio legale di un ente pubblico per non più di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato del libero Foro, iscritto nell'Albo ordinario.

### ART. 4 TIROCINIO ALL'ESTERO

1. Il tirocinio può inoltre essere svolto per non più di 6 mesi in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di Avvocato, abilitati all'esercizio della professione. In questo caso il praticante dà preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e l'equivalenza di tale qualifica al titolo di Avvocato. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso. Al termine del semestre svolto all'estero il praticante presenta al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività dell'attività svolta all'estero secondo le norme del paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, previa eventuale audizione dell'interessato, valuta il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non riconoscere il periodo di tirocinio all'estero ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano insufficienti.
3. In ogni caso, il tirocinio all'estero non esime il praticante dall'obbligo di svolgere comunque, nel corso della durata del tirocinio, un semestre presso un Avvocato iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Trento o presso l'Avvocatura dello Stato. Fermo l'obbligo della frequentazione della Scuola Forense o di corso equipollente.
4. Il Consiglio si riserva di valutare previa specifica domanda motivata lo svolgimento di un periodo di pratica forense in paesi extraeuropei.
5. Il consiglio può autorizzare inoltre la frequenza per un periodo massimo di sei mesi, a valere ai fini della pratica, del Rechtspraktikant presso un'autorità giudiziaria

---

<sup>1</sup> cfr Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 26 marzo 2014, n. 10. In senso conforme: CNF (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 120; CNF (rel. Merli), parere del 17 luglio 2013.

austriaca. L'autorizzazione deve essere richiesta prima della frequenza. Rimane comunque fermo l'obbligo per il praticante di svolgere almeno un semestre presso lo studio di un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Trento<sup>2</sup>.

## ART. 5 TIROCINIO DURANTE L'ULTIMO ANNO DI STUDI UNIVERSITARI

1. La possibilità prevista dall'articolo 41 comma 6 lettera d) della legge professionale forense di svolgere la pratica per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, da parte degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, è subordinata per la sua concreta applicazione alla preventiva stipula di convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine e la Facoltà di giurisprudenza di Trento.

## ART. 6 INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione o per sanzioni disciplinari inflitte all'Avvocato presso il quale il tirocinio svolto ovvero il praticante stesso.
2. Il praticante che necessita di interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni di tale interruzione.
3. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante rappresentato a sostegno della domanda rigetta la richiesta di interruzione. L'interessato deve essere sentito.
4. Nel caso di accoglimento della domanda il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Cessata la causa dell'interruzione il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità maturata al momento della causa interruttiva.

## ART. 7 SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

1. È facoltà del Consiglio dell'Ordine accordare su richiesta motivata dell'interessato periodi di sospensione del tirocinio per periodi non superiori a 6 mesi.

---

<sup>2</sup> comma aggiunto con delibera del COA di Trento di data 7 novembre 2016. La disposizione entra in vigore l'8 novembre 2016 ed è applicabile anche a chi, a tale data, sia già iscritto al Registro dei Praticanti.

## ART. 8 ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

1. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante Avvocato, decorsi 6 mesi dalla iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.
2. La domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo dovrà essere sottoscritta oltre che dall'interessato anche dall'Avvocato e dovrà contenere la dichiarazione di quest'ultimo circa la consapevole assunzione degli oneri deontologici che gravano in punto di controllo e responsabilità dell'operato del praticante. Nel caso in cui si intenda svolgere l'attività sostitutiva anche a favore di altri avvocati del medesimo studio associato o comunque avvocati che condividono i locali dello studio legale presso il quale il praticante svolge la propria attività, la domanda dovrà essere corredata di tale indicazione con la specifica sottoscrizione degli avvocati interessati.
3. Alla presentazione della domanda, anche nell'interesse del praticante stesso, seguirà colloquio avanti alla Commissione pratica nel quale saranno verificate le competenze tecnico-deontologiche dell'istante non solo relative agli specifici limiti del patrocinio sostitutivo. Solo il positivo superamento della verifica consentirà l'iscrizione nell'apposito registro.
4. L'attività sostitutiva come sopra indicata può essere svolta, senza limiti territoriali, in ambito civile, avanti al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionale e in quelli che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 numero 51 rientravano nella competenza del Pretore.
5. Per poter esercitare l'attività di sostituto, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41 comma 12 della legge 247 del 2012, il praticante Avvocato, superato con profitto la verifica, assume avanti al Consiglio dell'Ordine riunito in pubblica seduta l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012 numero 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola "praticante" avanti alla parola "Avvocato" e dunque: *«Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento»*. Il verbale sottoscritto dell'impegno solenne assunto dal praticante Avvocato è comunicato dal Consiglio dell'Ordine al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
6. Ai fini del computo del quinquennio, l'abilitazione decorre dalla data della delibera consiliare di abilitazione. L'effettiva attività è condizionata all'aver prestato l'impegno solenne avanti il Consiglio dell'Ordine.

Il provvedimento di abilitazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine:

- a. al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato;
  - b. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.
7. L'abilitazione all'esercizio del patrocinio sostitutivo ha vigenza massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dell'esercizio professionale non determinata dal giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
  8. Il praticante decadrà automaticamente dall'esercizio del patrocinio sostitutivo professionale al compimento del quinto anno dalla data di abilitazione.
  9. Ai sensi del Codice Deontologico Forense è fatto dovere anche ai praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di curare costantemente la propria preparazione professionale attraverso studio individuale e partecipazione ad iniziative culturali.

## **ART. 9 LA COMMISSIONE PRATICA**

1. In attuazione dei compiti e delle prerogative attribuite dalla Legge Professionale, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento è istituita la Commissione pratica composta da 9 componenti con funzioni di controllo e monitoraggio sull'andamento dei tirocini professionali.
2. La Commissione pratica ha il compito di verificare il corretto svolgimento del tirocinio da parte degli iscritti nel Registro della Pratica segnalando al Consiglio eventuali criticità e comportamenti in violazione del Codice Deontologico Forense sia posto in essere da praticanti sia da Avvocati presso i quali sia svolge la pratica.
3. La Commissione pratica provvede alla convocazione dei tirocinanti in occasione della vidimazione del primo semestre, dell'ultimo semestre di pratica e ogniqualvolta ne valuti l'opportunità.
4. Alla Commissione pratica possono altresì essere rivolti quesiti specifici attinenti allo svolgimento del tirocinio avvalendosi dello specifico indirizzo di posta elettronica [comm\\_pratica@ordineavvocatitrento.it](mailto:comm_pratica@ordineavvocatitrento.it)

## **PARTE SECONDA**

### **L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI**

## ART. 10 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Alla domanda di iscrizione al Registro dei praticanti di Trento, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Trento all'indirizzo [www.ordineavvocatitrento.it](http://www.ordineavvocatitrento.it), debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta, deve essere altresì allegata una dichiarazione dell'interessato in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
  - a. se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori del tirocinio forense, indicandone giorni ed orari;
  - b. se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
  - c. se svolge ulteriori contestuali percorsi di tirocinio per l'accesso ad altre professioni.
2. Il praticante s'impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense.
3. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1.
4. Alla domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti deve essere altresì allegata dichiarazione dell'Avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere il tirocinio, dichiarazione nella quale questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare la disponibilità ad accogliere per il tirocinio l'interessato specificando il numero e il nominativo di eventuali altri praticanti già presenti; la dichiarazione dovrà essere infine corredata da attestazione di regolarità rispetto agli oneri posti a suo carico dalla Legge Professionale n. 247/2012 anche in materia di formazione.
5. Ove il tirocinio sia svolto in uno studio legale associato o nell'ambito di società tra avvocati la dichiarazione di disponibilità dovrà essere sottoscritta dal solo Avvocato che assume su di sé l'impegno formativo.
6. Il Consiglio dell'Ordine verifica la sussistenza dei presupposti, quali risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4 e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro dei praticanti o, ove concessa, la revoca.

## PARTE TERZA

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO



## ART. 11 SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

1. Il praticante nello svolgimento del tirocinio deve cimentarsi nell'addestramento teorico e pratico finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato e per la gestione di uno studio legale nel rigoroso rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche della professione.
2. Il praticante è tenuto a un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio da coniugarsi con una necessaria frequentazione delle udienze. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista per almeno 20 ore settimanali<sup>3</sup>.
3. Il praticante è altresì tenuto a frequentare la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nonché all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'attività svolta.
4. Il praticante è tenuto a versare il contributo di iscrizione al Registro dei praticanti con regolarità ed entro la scadenza prevista, rimanendo annualmente obbligato al versamento, anche dopo il periodo di compiuta pratica, finché, non chiedi la cancellazione dal Registro od essa non sia disposta d'ufficio.

## ART. 12 FREQUENZA DELLE UDIENZE

1. Il praticante oltre alla frequenza dello studio è tenuto alla partecipazione alle udienze civili, penali, amministrative e in giudizi arbitrali, in ogni ordine e grado, in numero minimo di 20 a semestre secondo le seguenti modalità:
  - a. non è ritenuta idonea la partecipazione ad udienze di mero rinvio e, in ogni caso, a udienze che non prevedano alcuna attività di studio della controversia o, ancora, udienze che non comportino questioni giuridiche di alcun genere, sostanziali o processuali;
  - b. l'attività di udienza deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento e deve interessare questioni giuridiche processuali e sostanziali eterogenee; più specificamente sia udienze di diritto civile (dovendosi a tal scopo considerarsi udienze diritto civile anche quelle avanti il giudice amministrativo o tributario) sia udienze di diritto penale. In particolare dovranno essere frequentate almeno 5 udienze per un genere e 15 per l'altro<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> comma così modificato con delibera del COA di Trento di data 7 novembre 2016. La previsione, che richiama l'obbligo introdotto dal DM n.70/2016, si applica ai praticanti iscritti al Registro dopo il 3 giugno 2016.

<sup>4</sup> comma così modificato con delibera del COA di Trento di data 7 novembre 2016. La disposizione entra in vigore l'8 novembre 2016 e si applica con riferimento ai semestri di pratica successivi a tale data.

- c. non possono essere relazionate, ai fini del computo delle udienze complessive del semestre, più di due udienze nello stesso giorno;
- d. al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze civili e arbitrali il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi della causa, la data, l'Autorità competente, gli avvocati presenti in udienza, *petitum* e *causa petendi*, attività pregressa, attività d'udienza ed esiti della stessa.

La relazione d'udienza dovrà essere sottoscritta in calce da un Consigliere dell'Ordine o da un Componente della Commissione Pratica nello stesso giorno. Solo in via residuale rispetto al numero totale delle udienze del singolo semestre è ammessa, in sostituzione della sottoscrizione sopraindicata, la allegazione alla relazione di copia del verbale di udienza nel quale sia dato atto della presenza in aula del tirocinante;

- e. al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze penali, il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi del procedimento, la data, l'Autorità competente, gli avvocati presenti in udienza, l'imputazione, attività pregressa, attività d'udienza ed esiti della stessa.

La relazione d'udienza dovrà essere sottoscritta in calce da Difensore che abbia partecipato o solo in via subordinata da un Consigliere dell'Ordine o da un Componente della Commissione Pratica nello stesso giorno;

- f. al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze innanzi al T.A.R., il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi del procedimento, la data, l'Autorità competente, gli avvocati presenti in udienza, l'oggetto della causa, attività pregressa, attività d'udienza ed esiti della stessa.

Alla relazione d'udienza dovrà essere allegata attestazione della Cancelleria del T.A.R. che documenti la partecipazione all'udienza;

- g. i praticanti abilitati al patrocinio ovvero al patrocinio sostitutivo nel caso in cui abbiano direttamente partecipato svolgendo in proprio o per conto dell'Avvocato attività giudiziale, potranno relazionare le relative udienze in materia civile con la sola presentazione di copia del verbale di udienza e in materia penale direttamente firmando la relazione stessa.

2. Rispetto al totale delle udienze partecipate nell'arco del semestre, al fine di consentire un adeguato controllo sullo svolgimento effettivo della pratica, l'attestazione della presenza in udienza mediante allegazione di copia del verbale dovrà essere considerata la modalità residuale rispetto alla sottoscrizione da parte di Consigliere dell'Ordine o di Componente la Commissione pratica o, infine, del Difensore per la difesa penale.

3. Ove il tirocinante svolga contestualmente alla pratica forense ulteriore e diversa attività lavorativa, al momento della presentazione della domanda e della documentazione per il riconoscimento del semestre di pratica, per quanto attiene la partecipazione all'attività giudiziale dovrà allegare prova scritta dei relativi titoli legittimanti la sua presenza in udienza (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo). In difetto di detta attestazione le relazioni non saranno computate ai fini del numero minimo previsto. I permessi per partecipare alle udienze non potranno essere limitati ad una sola ora giornaliera.

## ART. 13 ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI SEMESTRI DI TIROCINIO

1. All'esito di ogni semestre il praticante dovrà – entro un mese dalla scadenza dello stesso – presentare mediante apposita modulistica rinvenibile nel sito istituzionale del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trento, richiesta di riconoscimento dell'attività svolta. Ciò al fine di maturare i semestri necessari per il conseguimento del certificato di compiuta pratica.
2. Alla presentazione della domanda di riconoscimento dovrà essere allegato:
  - il libretto della pratica adeguatamente compilato comprensivo di 3 questioni giuridiche affrontate nel corso del trascorso periodo di pratica con sottoscrizione dell'Avvocato presso il quale si svolge il tirocinio necessaria per la richiesta attestazione rispetto all'attività svolta nello studio legale;
  - le relazioni di udienza corredate dalle sottoscrizioni previste o dalle copie dei verbali attestanti la presenza del praticante;
  - le attestazioni di partecipazione ai previsti incontri formativi o dichiarazione di frequenza della Scuola Forense con specificazione del relativo periodo.
3. Nel caso di primo e terzo semestre, il tirocinante al momento della richiesta di riconoscimento dovrà allegare anche una questione deontologica affrontata nel corso del relativo periodo di attività nonché una relazione che illustri le modalità con le quali è stata svolta la pratica, le questioni trattate, i rapporti con il proprio dominus e le eventuali criticità emerse nel corso della semestre<sup>5</sup>.
4. All'esito della presentazione della domanda di riconoscimento del primo e del terzo semestre di tirocinio, il praticante, previa convocazione, sosterrà un colloquio avanti alla Commissione pratica nel quale saranno approfondite le competenze deontologiche e, anche a richiesta del praticante, questioni di carattere pratico connesse allo svolgimento del tirocinio stesso funzionali a consentire al Consiglio

---

<sup>5</sup> comma così modificato con delibera del COA di Trento di data 7 novembre 2016. La disposizione entra in vigore l'8 novembre 2016 e si applica con riferimento ai semestri di pratica successivi a tale data.

dell'Ordine un monitoraggio continuativo sullo stato effettivo della pratica nel Foro di Trento.

5. Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non convalidare il singolo semestre ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano giudicati insufficienti.

## ART. 14 CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

1. Ai fini dell'iscrizione all'esame di abilitazione è necessario che il praticante consegua il certificato di compiuta pratica.
2. Alla richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica, il cui modulo è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Trento, dovrà essere allegato il libretto della pratica con tutte le relazioni di udienze svolte nell'arco dell'intero periodo di pratica e comprese le questioni giuridiche e le questioni deontologiche redatte per il riconoscimento dei singoli semestri.
3. A seguito della presentazione della domanda di rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante, previa convocazione, sosterrà un colloquio avanti alla Commissione pratica nel quale saranno approfondite le competenze deontologiche. Ove la domanda sia presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento di semestre di pratica il colloquio previsto dall'art. 13 comma 3 coinciderà con quello previsto dalla presente norma.
4. Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non rilasciare il certificato di compiuta pratica ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano giudicati insufficienti.
5. Il mancato superamento con profitto della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento è condizione ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica.
6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento è competente a deliberare la compiuta pratica ove il praticante sia stato iscritto per l'intero periodo di pratica nel Registro dei praticanti di Trento o laddove – in caso di trasferimento a sensi dell'art. 15 del presente regolamento – l'iscrizione si sia protratta per un periodo maggiore rispetto a quello di competenza di altri Ordini. In questo caso il tirocinante è ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione a Trento, sede del Distretto di Corte di Appello. Ai fini del rilascio di compiuta pratica da parte del Consiglio dell'Ordine di Trento, anche per il praticante trasferito rimane fermo l'obbligo di produrre l'attestazione di aver frequentato la Scuola Forense o presso questo Ordine o presso l'Ordine di provenienza o corso equipollente.

Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto per eguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in Distretti diversi – o sedi di competenza autonoma, come per la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano – la sede in cui

si sostiene l'esame di abilitazione è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

## ART. 15 TRASFERIMENTO DEL TIROCINANTE E CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA PARZIALE

1. Il praticante che intenda, nel corso del tirocinio, trasferirsi presso altro Ordine degli Avvocati dovrà presentare istanza di nulla osta al trasferimento avvalendosi dell'apposita modulistica rinvenibile nel sito istituzionale.
2. Deliberato il nulla osta al trasferimento, il praticante potrà quindi chiedere l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati ricevente.
3. Deliberata la nuova iscrizione, il praticante, ai fini del completamento della procedura di trasferimento chiederà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, rilascio del certificato di compiuta pratica parziale per il periodo effettivamente svolto. Alla domanda dovrà essere allegato il libretto della pratica compilato in ogni sua parte e nei limiti della attività svolta, corredato dalla dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio, dichiarazione quest'ultima necessaria per la richiesta attestazione dell'attività svolta nello studio legale.
4. Qualora il praticante intenda trasferirsi presso altro Avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Trento, sarà sufficiente darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine **entro 15 giorni**, allegando nuova dichiarazione di disponibilità nonché dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio con attestazione del periodo di svolgimento effettivo. Il periodo di tirocinio non certificato dalla dichiarazione dell'Avvocato non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

## ART. 16 SCUOLA FORENSE

5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento ha istituito la Scuola Forense con lo specifico fine di concorrere nella formazione e nella preparazione tecnico-deontologica delle nuove generazioni di Avvocati.
6. Il Direttivo della Scuola Forense annualmente, in conformità allo statuto e alle previsioni normative e regolamentari, che qui si intendono integralmente richiamate, predispone, per garantire l'effettiva partecipazione di ogni praticante, un programma a moduli e un calendario di lezioni che il praticante deve frequentare. La frequenza alla Scuola Forense è obbligatoria.
7. Solo il superamento con profitto del percorso formativo concorre, unitamente agli altri requisiti posti dalla legge, al riconoscimento del certificato di compiuta pratica presupposto per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione di Avvocato.

8. Statuto e regolamento della Scuola Forense sono rinvenibili sul sito [www.scuolaforensetrento.it](http://www.scuolaforensetrento.it).

## ART. 17 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

1. Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs. N. 398/97, è valutato per la durata di un anno di pratica forense, ai sensi e per gli effetti del DM 11.12.2001 n. 475, e ciò sia se l'iscrizione alla scuola di specializzazione abbia preceduto l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa.
2. In ogni caso il semestre residuo, da intendersi ai fini del presente regolamento quale unico, e dunque ultimo, semestre di pratica, che decorre dall'iscrizione nel registro dei praticanti, dovrà essere di pratica effettiva e come tale sarà valutato dal Consiglio anche ai fini della concessione del certificato di compiuta pratica.
3. Il praticante all'atto dell'iscrizione nel registro praticanti, o comunque in momento successivo qualora solo in seguito intervenisse l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine la sussistenza di tale condizione.
4. La presentazione dell'attestazione del positivo superamento del primo anno della S.S.P.L. o del diploma di specializzazione al Consiglio dell'Ordine è titolo fungibile, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, all'attestazione di positivo superamento della Scuola Forense.

## ART. 18 TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI

1. L'attestazione di positivo svolgimento del tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari a sensi e per gli effetti dell'art. 73 co. 13 del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 come successivamente integrato da D.L. 90/2014, è valutato per la durata di un anno di pratica forense.
2. Il Consiglio dell'Ordine di Trento ritiene la formazione comune dei futuri protagonisti del mondo della giurisdizione un importante e qualificante elemento per, in prospettiva, dar vita a un sistema giustizia, nell'interesse del cittadino e della collettività, laico, efficiente, responsabile e consapevole.
3. Lo svolgimento del tirocinio, dunque, non è di per sé condizione ostativa allo svolgimento contestuale della pratica forense. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato – sia esso praticante già iscritto che intenda associare alla pratica lo svolgimento del tirocinio presso Ufficio giudiziario, sia esso tirocinante presso Ufficio giudiziario che intenda iscriversi al registro dei praticanti – sentita la Commissione pratica, si riserva di valutare il singolo caso con particolare riferimento alla

compatibilità del tirocinio rispetto ai requisiti necessari e imprescindibili della pratica forense.

4. Rimane fermo l'obbligo di prestare almeno 6 mesi di tirocinio presso uno studio legale.
5. Il praticante Avvocato che contestualmente, previa delibera consiliare, svolga il tirocinio presso Uffici giudiziari può essere esonerato dalla frequentazione della Scuola Forense solo qualora tale tirocinio preveda, come obbligatorio, un connesso omologo specifico percorso di formazione su materie analoghe a quelle trattate nel programma della Scuola Forense e, in particolare, in materia di diritto forense e deontologia forense. L'eventuale esonero è deliberato dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'interessato. La delibera potrà essere anche di esonero parziale con necessità di integrazione formativa obbligatoria in diritto forense e deontologia forense. Tale attività formativa sarà programmata e organizzata dal Consiglio dell'Ordine.

#### ART. 19 ALTRI PERCORSI FORMATIVI FUNGIBILI ALLA SCUOLA FORENSE

1. Lo svolgimento di dottorato di ricerca presso Facoltà di Giurisprudenza su materie giuridiche di stretta pertinenza alla professione di Avvocato, non è di per sé condizione ostativa allo svolgimento contestuale della pratica forense. Così altrettanto per master di formazione in materie giuridiche.
2. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato – sia esso praticante già iscritto che intende associare alla pratica lo svolgimento di un percorso accademico o un master, sia esso iscritto a tali percorsi formativi che intenda iscriversi al registro dei praticanti – sentita la Commissione pratica, assunta la documentazione necessaria, si riserva di valutare il singolo caso con particolare riferimento alla compatibilità del tirocinio rispetto ai requisiti necessari e imprescindibili della pratica forense.
3. Il praticante Avvocato che contestualmente, previa delibera consiliare, svolga dottorato di ricerca o master formativi può essere esonerato dalla frequentazione della Scuola Forense solo qualora detti percorsi prevedano, come obbligatorio, un connesso omologo specifico percorso di formazione su materie analoghe a quelle trattate nel programma della Scuola Forense e, in particolare, in materia di diritto forense e deontologia forense. **L'esonero è deliberato su richiesta dell'interessato.** La delibera potrà essere anche di esonero parziale con necessità di integrazione formativa obbligatoria in diritto forense e deontologia forense

#### ART. 20 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. Il praticante, nel periodo in cui non è impegnato nella obbligatoria frequenza della Scuola Forense, dovrà in ogni caso partecipare a momenti formativi di aggiornamento

professionale. In particolare dovrà, partecipare ad almeno 3 eventi formativi a semestre.

2. La mancata e ingiustificata partecipazione al numero minimo di incontri potrà essere considerata ostantiva, unitamente agli altri parametri previsti dalla legge e dai regolamenti, al rilascio del certificato di compiuta pratica. Il praticante è tuttavia esonerato dall'obbligo di documentare la propria partecipazione agli incontri studio nel periodo in cui abbia effettivamente frequentato la partecipazione a corsi di preparazione all'esame di Avvocato riconosciuti o alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali.
3. Il venir meno a questi doveri può costituire motivo di responsabilità ed addebito disciplinare.


## PARTE QUARTA

### DOVERI DELL'AVVOCATO

#### **ART. 21 DOVERI DELL'AVVOCATO PRESSO IL QUALE SI SVOLGE IL TIROCINIO**

1. L'Avvocato che intenda accogliere un praticante deve avere maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale e dev'essere in regola con gli oneri posti a suo carico dalla Legge Professionale n. 247/2012 anche in materia di formazione. L'Avvocato, salvo espressa delibera autorizzativa del Consiglio dell'Ordine, può accogliere presso il proprio studio un numero massimo di tre praticanti.
2. L'Avvocato ha il dovere di assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica per consentire un'adeguata formazione valorizzandone la partecipazione nello svolgimento dell'attività in studio e incentivandone la partecipazione alle udienze.
3. E' dovere dell'Avvocato assicurare al praticante il tempo necessario per la frequentazione della Scuola Forense, per la partecipazione a momenti formativi e di aggiornamento professionale, nonché per l'approfondimento e lo studio personali; parimenti, nei periodi di tirocinio antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di Avvocato, dovrà agevolare e consentire che il praticante diminuisca la presenza in studio, fino a sospenderla, nell'immediatezza delle prove dell'esame di abilitazione.
4. Oltre a trasmettere al praticante le competenze tecniche, pratiche e strategiche proprie e tipiche della professione forense, l'Avvocato, con ciò dando sostanza all'essenza dell'obbligo formativo che assume verso le nuove generazioni con la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 10 comma 4, anche e soprattutto in ragione della funzione sociale della professione, è tenuto a formare il praticante sulla





deontologia e l'etica professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi precetti morali.

5. L'Avvocato deve altresì esser impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.
6. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'Avvocato. L'infedele attestazione costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'Avvocato, sia per il praticante.
7. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, anche in ragione dei precetti deontologici vigenti l'Avvocato opportunamente può riconoscere al praticante avvocato, con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio di prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
8. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni - con esclusione del periodo feriale - l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

## PARTE QUINTA

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **ART. 22 DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine il giorno 7 settembre 2015, che sostituisce il precedente che si intende pertanto abrogato, entra in vigore il giorno 9 settembre 2015.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli iscritti nel registro praticanti al momento dell'entrata in vigore.